

Articolo 1 - Costituzione e sede

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Consultorio la Famiglia Organizzazione di Volontariato Onlus" o più brevemente "Consultorio La Famiglia Onlus" con sede in Via Arese 18 Milano; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Organizzazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 2 - Carattere dell'Organizzazione

L'Organizzazione è apartitica, svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.

L'Organizzazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

Articolo 3 - Durata dell'Organizzazione

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

Articolo 4 - Scopi dell'Organizzazione

L'Organizzazione ha per oggetto l'assistenza della famiglia e dei suoi componenti, prima e dopo la sua formazione.

L'Organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle sotto indicate ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Organizzazione potrà svolgere le seguenti attività:

- consulenza medica, psicologica, pedagogica, legale della persona e della famiglia;
- organizzazione di corsi in preparazione al matrimonio, corsi di educazione alla vita affettiva e sessuale per studenti, corsi per coniugi, aiuto educativo nelle problematiche adolescenziali;
- svolgimento di ogni altro tipo di attività necessaria al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Organizzazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Organizzazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

L'Organizzazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia

Articolo 5 - Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Organizzazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'Organizzazione.

L'elenco dei soci dell'Organizzazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario del Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Articolo 6 - Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Organizzazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

Articolo 7 - Categorie dei soci

L'Organizzazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Benemeriti
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo.

Sono nominati in via permanente dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio.

b) Sono soci benemeriti coloro che, con la loro munificenza, hanno contribuito all'affermazione dell'Organizzazione. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo con validità annuale.

c) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota d'ammissione e la quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.

La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Organizzazione. In particolare i soci ordinari, benemeriti, onorari, hanno diritto a partecipare alla vita dell'Organizzazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Articolo 8 - Doveri dei soci

L'appartenenza all'Organizzazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto **sia** nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi ed astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Organizzazione.

Articolo 9 - Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito di suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Organizzazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso.

Il ricorso dovrà essere presentato al Consiglio Direttivo per i casi di cui alla lettera a) e b), con i motivi che lo sostengono, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Consiglio dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e comunicate per conoscenza al socio interessato, entro 60 giorni. Per i casi di cui alla lettera c) il ricorso dovrà essere presentato all'autorità giudiziaria.

Articolo 10 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera: di espulsione, dopo la decisione dell'autorità giudiziaria;
- d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
- e) per morte.

Articolo 11 - Organi dell'Organizzazione

Organi dell'Organizzazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Organizzazione. L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Organizzazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

Articolo 12 - Partecipazioni all'Assemblea

L'Organizzazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'organizzazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Organizzazione in regola con il pagamento delle quote annuali. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo dei soci.

Articolo 13 - Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione nella sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni.

Articolo 14 - Costituzione e deliberazione dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione **essa** è validamente costituita qualunque sia la presenza dei soci.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea per la sola riunione in corso. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario nominato dall'Assemblea per quella sola riunione. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da Segretario. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'organizzazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 15 - Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni aderente all'Organizzazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Articolo 16 - Compiti dell'Assemblea All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni consuntiva e preventiva del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la penale per i ritardati versamenti;
- d) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- in sede straordinaria:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Organizzazione;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea stessa.

Articolo 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Organizzazione ed ha il compito di:

- convocare l'Assemblea;
- predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- dare esecuzione alle delibere assembleari
- cooptare nuovi componenti in misura non superiore al 10% in aumento e fino ad un quarto in sostituzione di dimissionari o decaduti, in caso di esaurimento della graduatoria degli eletti nelle elezioni del Consiglio Direttivo;
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente del Consiglio Direttivo;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Organizzazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione

- di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario,
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Organizzazione ed enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Organizzazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci; - redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
- irrogare le sanzioni disciplinari

Articolo 18 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea ordinaria.

Tutto il Consiglio Direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica tre anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Esso elegge al proprio interno il Presidente.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione_ Chi subentra in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante

il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive viene dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, può scegliere tra i suoi membri con distinta funzione:

1. il Segretario che si occupa della convocazione e della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio, della convocazione delle Assemblee dei soci dell'organizzazione e della tenuta del Libro Soci;
2. il Tesoriere - Economo che cura la gestione amministrativa dell'organizzazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Articolo 19 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno tre volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno due componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto con fax con avviso di ricezione, posta elettronica con risposta di accettazione, raccomandata con ricevuta di ritorno e qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne l'avvenuta

ricezione, almeno cinque giorni prima o in caso di urgenza almeno un giorno prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o a singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Articolo 20 - Compiti del Presidente

Il Presidente eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Organizzazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Organizzazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Articolo 21 - Patrimonio dell'Organizzazione

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Organizzazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 22 - Entrate dell'Organizzazione

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione dei soci da versarsi all'atto dell'ammissione all'Organizzazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni o lasciti
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni

Articolo 23 - Destinazione degli avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominanti, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 24 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Organizzazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Articolo 25 - Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Organizzazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Organizzazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Organizzazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al patrimonio Sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 26 - Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Entro i quindici giorni precedenti la data dell'annuale Assemblea ordinaria dei soci, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione della stessa Assemblea.

Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra Organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Organizzazione.

Articolo 29 - Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento.

F.to: Luciano Lazzaroni

F.to: Enrico Lainati Notaio